



N. 3577/2023 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SEZIONE IMPRESE

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **3577/2023** promosso da
ANTONIO MANCINI

RICORRENTE

contro

C M TANNERY MACHINES S.P.A.

RESISTENTE

FEDERICO MANCINI

INTEVENUTO

avente ad oggetto: Impugn. delle deliber. dell'assem. e del CdA, etc. - Sez. Spec. Impresa

Il giudice dott.ssa Stefania Grasselli,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14/04/2023,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato il 07.03.2023, Antonio Mancini ha esposto che l'assemblea degli azionisti di CM Tannery Machines s.p.a. (la cui compagine societaria è così composta: Ivo Mancini 3%, Antonio Mancini 36,84%, Federico Mancini 36,84 %, Tiziano Terreni 2%, la stessa CMTM 21,32%), quantomeno a partire dal 2017, per effetto di un accordo informale, ha costantemente affidato la gestione della società ad un organo collegiale costituito da tutti i membri della famiglia Mancini (il padre Ivo ed i fratelli Antonio e Federico), nominato per la durata di un solo esercizio in cui i due soci-amministratori Antonio e Federico si alternavano, di anno in anno, alla carica di presidente del c.d.a. ed amministratore delegato.

In occasione dell'assemblea indetta al fine di nominare il nuovo organo amministrativo, mentre la prima convocazione del 16.01.2023 è stata infruttuosa stante il mancato raggiungimento del *quorum* costitutivo per l'assenza di Federico Mancini, nella seconda del 07.02.2023 è successo che:



N. R.G.

- Federico Mancini, assunta la presidenza dell'assemblea, ha chiesto a tutti i soci presenti l'esibizione dei certificati azionari, come previsto dall'art. 10 dello statuto della stessa CMTM;
- sono risultati depositati i certificati azionari di Federico Mancini e della stessa società, non anche quelli degli altri soci i quali hanno dichiarato che i titoli sono sempre stati depositati presso la sede sociale;
- Federico Mancini ha escluso dal voto i soci Terreni, Ivo ed Antonio Mancini in quanto non hanno dimostrato di aver depositato i rispettivi titoli azionari ed ha quindi deliberato di nominare se stesso amministratore unico della CMTM per tre anni o comunque fino all'approvazione del bilancio d'esercizio del 2025 ed ha confermato il suo compenso in € 180.000,00 lordi.

Il ricorrente ha perciò attivato il procedimento arbitrale per l'impugnazione della suddetta delibera, in ossequio alla clausola compromissoria di cui all'art. 22 dello statuto ed ha altresì chiesto a questo tribunale la sospensione dell'efficacia della determinazione, *ex art. 2378*, comma 3, c.p.c.

A tal fine, in punto di *fumus boni iuris* Antonio Mancini ha sostenuto:

- l'inesistenza della delibera: Federico Mancini ha illegittimamente estromesso dal voto gli azionisti sulla base di una pretestuosa mancanza di certificati azionari che, in considerazione della natura familiare della società, sono da sempre custoditi presso la sede sociale della CMTM; lo stesso collegio sindacale, presente in assemblea, ha dichiarato che *"i certificati azionari sono sempre stati detenuti presso la sede sociale"* ed ha altresì rilevato che *"i verbali di deposito delle azioni datati il 03.02.2023 a giudizio degli stessi sono privi di valore in assenza di documentazione che attesti la regolarità dell'avvenuta consegna"*;
- la nullità della delibera per illiceità dell'oggetto *ex art. 2379*, comma 1, c.c., essendo l'oggetto illecito per contrarietà alla disposizione imperativa di cui all'art. 2636 c.c.;
- l'annullabilità della delibera per difformità alla legge: la delibera è annullabile perché adottata in contrasto con la legge e lo statuto, avendo escluso dal voto soggetti che invece erano legittimati a parteciparvi;
- l'annullabilità della delibera per conflitto di interessi, versando Federico Mancini nelle condizioni di cui all'art. 2373 c.c.;
- l'annullabilità della delibera per abuso di minoranza.



N. R.G.

Quanto al *periculum*, il ricorrente ha rilevato come un amministratore illegittimamente in carica non possa che determinare, nei rapporti giuridico-commerciali con i terzi, un clima di diffidenza e incertezza rispetto alla società ed ha altresì sottolineato il pregiudizio subito dai soci esclusi non avendo la possibilità, in considerazione dei *quorum* rafforzati previsti dall'art. 9 dello statuto, di poter rimuovere Federico Mancini dalla carica di a.u. almeno per i prossimi tre anni.

Fissata l'udienza per la comparizione delle parti, il giudice ha altresì nominato un curatore speciale per la società, avendo ravvisato profili di conflitto di interessi tra Federico Mancini e la stessa CMTM.

Quindi, regolarmente instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza, si è costituita la CMTM in persona del curatore speciale, rilevando che:

- la delibera può essere considerata inesistente solo ove si valutasse mancante la prova che anche Federico Mancini abbia tempestivamente depositato i certificati azionari, in assenza della quale neppure quest'ultimo avrebbe potuto esprimere voto favorevole circa la delibera di sua nomina ad amministratore unico della CMTM;
- non è ravvisabile la nullità della delibera per illiceità del suo oggetto poiché l'oggetto (astratto e concreto) resta di per sé lecito e possibile, trattandosi della nomina di Federico Mancini ad amministratore unico;
- concorda con l'ipotesi di annullabilità della delibera per difformità alla legge, poiché se i certificati erano conservati presso la sede sociale, era la stessa società, quale custode, tenuta ad evitare la distruzione o lo smarrimento dei certificati;
- sarebbero da escludere le contestazioni in ordine all'annullabilità della delibera per conflitto di interessi e per abuso di minoranza, non verificandosene i relativi requisiti richiesti.

Ai fini della sussistenza del *periculum in mora*, la società ha rimesso al tribunale la valutazione in ordine alla rilevanza di una migliore efficienza gestionale della società.


Infine, per avere un quadro più completo della situazione ha proposto di assumere sommarie informazioni dai soggetti coinvolti.

È altresì intervenuto Federico Mancini, sia personalmente in qualità di socio e amministratore sia quale legale rappresentante di CM Tannery Machines s.p.a..



N. R.G.

4



L'intervenuto ha preliminarmente contestato la nomina del curatore speciale ed il potere cautelare del giudice adito, poiché ha dato atto che *medio tempore* il collegio arbitrale è stato costituito ed ha fissato un primo incontro al 3 maggio p.v..

Nell'esporre i fatti, Federico Mancini ha confermato che dal luglio 2020 fino al luglio 2022 è stato nominato presidente del consiglio di amministrazione ed ha continuato in *prorogatio* fino all'assemblea del 07.02.2023, ove è stato nominato amministratore unico.

Ha quindi sottolineato le divergenze verificatesi negli ultimi due anni con il fratello rispetto alle modalità di gestione della società ed ha contestato i vizi della delibera sollevati da parte ricorrente e la sussistenza del *periculum*, rilevando come la sospensione della delibera determinerebbe un incolmabile vuoto di *governance* all'interno della società la cui gestione, invece, sta procedendo regolarmente.

La causa è stata istruita solo documentalmente ed all'udienza del 14.04.2023 il giudice, uditi i procuratori delle parti, ha concesso il richiesto termine per note, riservando all'esito la decisione.

* * * * *

1. Sulla competenza cautelare del Tribunale ordinario in pendenza di giudizio arbitrale.

È pacifico che la controversia rientri fra quelle devolute alla competenza arbitrale in forza di quanto previsto dalla clausola compromissoria di cui all'art. 22 dello statuto sociale di CMCT s.p.a..

Antonio Mancini ha precisato di aver impugnato presso il Consiglio Notarile di Pisa la delibera del 07.02.2023 ed il successivo 7 marzo ha depositato presso la cancelleria di questo tribunale la richiesta di sospensione urgente della delibera impugnata, *ex art.* 2378, comma 3, c.c..

L'intervenuto ha contestato la competenza in capo al giudice ordinario, sottolineando che il collegio arbitrale è stato costituito in data 04.04.2023 e che, quindi, il potere cautelare è stato acquisito dall'arbitro, non potendo coesistere un concorso di poteri.

Sul punto occorre rilevare che la disciplina dell'arbitrato è stata recentemente modificata dalla cd. riforma Cartabia che, però, non è applicabile al caso di specie, in quanto la domanda arbitrale è stata depositata il 27.02.2023 (doc. 11 fasc. ricorrente), ossia prima dell'entrata in vigore del d. lgs. 149/2022 (l'art. 35 del cit. d. lgs. prevede



N. R.G.

che la novella si applica ai procedimenti arbitrali instaurati successivamente al 28.02.2023).

Quindi, in forza del disposto degli artt. 34, comma 1 e 35, comma 5, del D. Lgs. n. 5 del 2003, *ratione temporis* applicabili, la pattuizione di una clausola compromissoria consente la devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari *ex art. 2378 c.c.* ed agli arbitri “*competere anche il potere di disporre la sospensione dell’efficacia della delibera*”.

Tuttavia, fra il momento della proposizione della domanda d’arbitrato e la formazione dell’organo arbitrale può trascorrere un lasso di tempo non breve, nel corso del quale deve comunque essere garantita la tutela cautelare, ovvero la possibilità per la parte che ha impugnato la delibera di ottenere la sua sospensione in via d’urgenza.

Al fine di evitare il vuoto di tutela che si verificherebbe in questo lasso temporale, si riconosce pacificamente la competenza del giudice ordinario in relazione alla sola istanza di sospensione della delibera e ciò fino al momento in cui l’organo arbitrale non solo sia stato nominato, ma anche sia concretamente in grado di provvedere, allo scopo di garantire agli interessati la piena e concreta fruizione del diritto di agire in giudizio *ex art. 24 Cost.* (cfr. *ex multis, Tribunale di Napoli 11 maggio 2022*).

Per vero, anche la nuova formulazione del comma 2 dell’art. 818 c.p.c. fa riferimento al momento della proposizione della domanda cautelare per affermare la competenza del giudice qualora, fino a quel momento, l’arbitro unico non abbia ancora accettato o il collegio arbitrale non si sia ancora costituito.

Nel caso di specie, al momento della proposizione del ricorso cautelare il collegio arbitrale non era stato ancora nominato né costituito, ma risulta essere stato costituito durante la pendenza del presente procedimento; ciò nondimeno, come ammesso anche dallo stesso intervenuto, in quella sede il ricorrente non ha avanzato alcuna domanda cautelare.

È dunque scongiurato ogni rischio di sovrapposizione di giudicati e duplicati di poteri cautelari.

Dunque permane, siccome adito, il potere del tribunale di decidere in ordine alla concessione della tutela cautelare nel tempo necessario all’organo arbitrale di essere effettivamente operativo, non risultando ancora costituito al momento della proposizione della domanda.



N. R.G.

Peraltro, dall'ordinanza arbitrale del 19.04.2023 depositata da Federico Mancini emerge come, in considerazione delle richieste ivi avanzate dalle parti, in ordine sia alla nomina di un curatore speciale da parte di Antonio che al rinvio del primo incontro chiesto da Federico, le tempistiche per la definizione della controversia possano dilatarsi, per il possibile rinvio dell'udienza già fissata al 3 maggio ed il conseguente slittamento del termine per l'emissione del lodo (doc. 31 fasc. intervenuto).

Si ritiene quindi meritevole di tutela l'affidamento che il ricorrente ha riposto nel ruolo vicario e suppletivo che il tribunale deve rivestire al fine di garantire una decisione cautelare immediata, rinvenendo nella mancata costituzione dell'organo arbitrale una condizione di proponibilità dell'azione e non di sua procedibilità.

Si conferma, pertanto, il potere decisorio in capo a questo tribunale.

2. Sulla nomina del curatore speciale e sull'intervento di Federico Mancini

Federico Mancini, premesso di aver presentato reclamo avverso il decreto di nomina del curatore speciale della CMTM, ha dichiarato di essere intervenuto sia come socio che come rappresentante legale della stessa società.

In ordine alla nomina del curatore speciale della CMTM, occorre precisare quanto segue.

A fronte della prospettazione fornita dalla ricorrente, in considerazione della natura cautelare del presente procedimento, si è originariamente ritenuta sussistente una situazione di conflitto di interesse tra la stessa società ed il suo rappresentante legale, giacché quest'ultimo con la delibera impugnata è stato nominato amministratore unico.

Tuttavia, a seguito dell'instaurazione del contraddittorio ed alla luce della produzione documentale offerta, si ritiene di dover rivalutare la sussistenza di un'ipotesi di conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato.

Invero, è pacifico che il provvedimento di nomina del curatore speciale sia un sub-procedimento di volontaria giurisdizione che si traduce in un atto sempre modificabile e revocabile dal giudice che lo ha emesso, non passa in giudicato e non assume una stabilità idonea ad integrare la nozione di definitività (cfr. *Cass. 3 marzo 2000, n. 2380*).



N. R.G.

7

Il provvedimento di nomina del curatore speciale di cui all'art. 78 c.p.c. è diretto non già ad attribuire o negare un bene della vita, ma ad assicurare la rappresentanza processuale tanto al soggetto che ne sia privo, quanto al rappresentato che si trovi in conflitto di interessi col rappresentante; ha una funzione meramente strumentale ai fini del singolo processo ed è sempre revocabile e modificabile ad opera del giudice che lo ha pronunciato.

Se è pacifico che nel caso dell'azione sociale esperita ex art. 2476 c.c. dalle minoranze in favore della società, quest'ultima è litisconsorte necessaria e poiché l'amministratore sta in giudizio in proprio, quale legittimato passivo della domanda di risarcimento del danno, sussiste sempre il conflitto di interessi con la società dal medesimo amministratore rappresentata, per cui si ritiene sussistente una situazione di incompatibilità fra l'interesse della società a vedere reintegrato il suo patrimonio, diminuito dagli atti inadempienti dell'amministratore e l'interesse di questi a preservare il patrimonio personale da ogni pretesa, non è del pari pacifico che ciò si verifichi in ipotesi di impugnazione delle deliberazioni assembleari.

Invero, in un recente arresto di legittimità si è affermato il condivisibile principio di diritto in base al quale *“non sussiste un conflitto immanente d'interessi, tale da condurre in ogni caso alla nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., nei giudizi di impugnazione delle deliberazioni assembleari di società, in cui il legislatore prevede la legittimazione passiva esclusivamente in capo alla società, in persona di chi ne abbia la rappresentanza legale; nè è fondata una valutazione di conflitto di interessi in capo all'amministratore, solo in quanto la deliberazione assembleare abbia ad oggetto profili di pertinenza dello stesso organo gestorio (come per l'approvazione del bilancio sociale d'esercizio che l'organo amministrativo abbia come per legge redatto, o per la deliberazione di determinazione dei compensi dell'organo gestorio ex art. 2389 c.c. o per la delibera di autorizzazione al compimento di un atto gestorio ex art. 2364 c.c., comma 1, n. 5, etc.), posto che ravvisarvi un'immanente situazione di conflitto di interessi indurrebbe alla nomina di un curatore speciale alla società in tutte o quasi tutte le cause di impugnazione delle deliberazioni assembleari o consiliari, con l'effetto discorsivo, non voluto dal legislatore processuale, per cui il socio impugnante tenterebbe sempre di ottenere, mediante il surrettizio ricorso al procedimento di nomina di un curatore speciale alla società ex art. 78 c.p.c., l'esautoramento dell'organo amministrativo dalla decisione delle strategie di tutela a nome della stessa”* (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 07 dicembre 2021, n. 38883).



N. R.G.

Per vero, anche la giurisprudenza di merito ha ritenuto che non sussiste conflitto di interesse rilevante allorché il socio che sia anche amministratore abbia espresso il proprio voto determinante a favore della deliberazione relativa al suo compenso, atteso che egli legittimamente può avvalersi del proprio diritto di voto per realizzare anche un proprio fine personale, salvo non si accerti che attraverso il voto egli abbia sacrificato a proprio favore l'interesse sociale (cfr. *Tribunale di Milano*, 03.12.2021).

Né è configurabile nell'ulteriore ipotesi in cui oggetto del giudizio sia l'impugnazione di una delibera assembleare di approvazione del bilancio di esercizio, in quanto vi è convergenza tra l'interesse della società e quello del suo legale rappresentante (cfr. *Tribunale di Milano*, 08.10.2021).

Occorre però dare atto che vi è anche una pronuncia che ha optato per la nomina del curatore speciale nella fattispecie in cui, per effetto dell'annullamento / nullità della delibera impugnata, l'amministratore in carica stesso avrebbe perso l'incarico, circostanza considerata idonea a configurare almeno potenzialmente il conflitto di interesse che la nomina del curatore speciale avrebbe neutralizzato (cfr. *Tribunale di Napoli*, 09.09.2021).

Nel caso che ci occupa, la delibera impugnata in sede arbitrale e di cui si chiede la sospensione dell'efficacia in via cautelare ha ad oggetto la nomina di Federico Mancini come amministratore unico. Il suo eventuale annullamento / nullità comporterebbe il ripristino dello *status quo ante*, ossia la ricomposizione del consiglio di amministrazione che vede lo stesso Federico come presidente.

Si ritiene, pertanto, che la presente fattispecie sia del tutto peculiare: anche qualora si sospendesse l'esecutività della delibera, non verrebbe meno la presenza di Federico all'interno dell'organo gestorio, ma continuerebbe a rivestire il ruolo di presidente del c.d.a.. Non si ravvede, quindi, una situazione neanche potenzialmente conflittuale tra la società ed il suo rappresentante che, anche in ipotesi di sospensione della delibera, continuerebbe ad essere lo stesso Federico Mancini.

Si ritiene, quindi, *re melius perpensa*, di dover revocare il nominato curatore speciale.

Tale decisione, tuttavia, non incide sull'integrità del contraddittorio, giacché Federico Mancini ha dichiarato di essersi costituito non solo in qualità di socio della CMTM, ma anche come legale rappresentante della stessa, così che la società non è rimasta priva di difesa ma ha potuto partecipare al contraddittorio esplicando la sua posizione.



N. R.G.

Conseguentemente, la costituzione di Federico Mancini non deve essere qualificata come intervento *ex art.* 105 c.p.c., bensì come costituzione in giudizio della CMTM, con ciò venendo meno ogni eccezione in ordine alla sua ammissibilità.

3. Nel merito

Al fine di valutare la concessione della misura cautelare richiesta, l'art. 2378, comma 4, c.c., richiede che sia effettuata una comparazione tra il pregiudizio che illegittimamente l'opponente potrebbe subire per effetto dell'esecuzione di una delibera invalida e quello che, legittimamente, potrebbe patire la società per effetto della sospensione di tale esecuzione, effettuando un bilanciamento tra l'interesse ad agire in via cautelare del socio e quello a resistere della società.

Pacificamente, si ritiene che tale meccanismo evidenzi l'attenzione del legislatore all'opportunità di salvaguardare la stabilità degli atti della società adottante il provvedimento, che viene ritenuta essenziale per il buon funzionamento dell'impresa collettiva sul mercato (cfr. *Tribunale di Napoli*, 23.05.2022).

Se è vero che il *periculum* si può ravvisare anche nella compressione del diritto dei soci e della società di essere gestiti da un organo amministrativo regolarmente nominato secondo legge e statuto (cfr. *Tribunale di Milano*, 2.12.2020), è del pari vero che occorre valutare se tale pregiudizio risulta essere concreto ed attuale, ai fini della concessione della richiesta misura cautelare.

Nella nostra situazione, occorre rilevare che non si è avuto l'insediamento di un organo amministrativo completamente estraneo alla società, bensì colui che sin dal luglio 2020 era già presidente del consiglio di amministrazione ha accentrato le funzioni gestorie come organo amministrativo monocratico. Sul punto, è lo stesso art. 12 dello statuto a prevedere espressamente che *“La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a undici membri. Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo.”*.

Inoltre, dalla documentazione in atti si registra una chiara continuità di gestione della società che nel periodo di osservazione a seguito della nomina di Federico come a.u., ancorché breve, sembra abbia prodotto anche un miglioramento della situazione finanziaria, come accertato anche dalla relazione del consiglio sindacale del 31.03.2023 (doc. A17 fasc. società).



N. R.G.

In tale direzione va anche la dichiarazione rilasciata al curatore speciale da Tiziano Terreni, socio e dipendente della CMTC, nonché ex membro del c.d.a. (doc. A.12 fasc. società).

Sicuramente i risultati di periodo sono riconducibili anche alla precedente gestione, ma ciò significa che la società prosegue ad essere amministrata senza soluzione di continuità rispetto alla precedente gestione e che da questo cambio di amministrazione la CMTM non ne risulta pregiudicata.

La gestione di una società, infatti, prescinde dalla persona fisica a cui è attribuito l'assetto organizzativo, dovendosi privilegiare le risultanze della gestione stessa.

Quindi, all'esito del necessario bilanciamento tra il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla sospensione della delibera assembleare rispetto a quello che patirebbe la società, si ritiene maggiormente meritevole di tutela quest'ultimo che, in considerazione della corrente amministrazione della società, dovrebbe coincidere anche con quello del socio, il cui scopo ultimo è proprio quello di avere una corretta gestione del patrimonio aziendale.

Si ritiene perciò che il *periculum* predicato dal ricorrente in ordine all'incertezza e diffidenza del mercato sia smentito dalle risultanze documentali e che il pregiudizio subito dalla potestà decisoria degli altri soci debba cedere il posto al preminente interesse della società a veder proseguire la gestione in modo coerente e funzionale al raggiungimento dell'oggetto sociale.

A rafforzare tale conclusione vi sono anche ulteriori valutazioni.

Dalla documentazione in atti è emerso che alla prima convocazione dell'assemblea finalizzata alla nomina dell'organo amministrativo, fissata al 16.01.2023, non sia stata raggiunta la maggioranza necessaria per la sua costituzione.

Il successivo 03.02.2023, in vista della seconda convocazione, Federico Mancini ha provveduto a depositare presso la sede sociale il proprio certificato azionario unitamente a quello della società, mettendoli all'interno di un cassetto chiuso dell'ufficio tecnico, le cui chiavi sono state consegnate a Gianluca Tortorelli, come risulta dal "*verbale di deposito azioni*" in atti (doc. A14 società).

All'assemblea del 07.02.2023, il presidente Federico Mancini ha proceduto alla verifica della regolarità della costituzione *ex art.* 2371 c.c. e nell'accertare il previo corretto deposito dei titoli, così come richiesto anche dall'art. 10 dello statuto, ha dato atto che sono stati rinvenuti solo quei due certificati e non anche quelli degli



N. R.G.

11



altri soci, Antonio Mancini, Ivo Mancini e Tiziano Terreni che, quindi, il presidente ha provveduto ad escludere dal voto.

Conseguentemente, i suddetti soci hanno provveduto a sporgere denuncia-querela per furto dei certificati.

In considerazione di tale condotta assunta dal presidente del c.d.a., autoproclamatosi amministratore unico, il collegio sindacale ha poi convocato un'assemblea ai sensi dell'art. 2406, comma 2, c.c., rilevando come tale delibera risulti essere stata assunta in modo non conforme alla legge ed allo statuto (doc. 8 fasc. ricorrente), all'esito della quale l'organo di controllo ha auspicato una soluzione conciliativa tra i fratelli soci (doc. 9 fasc. ricorrente).

Alla luce di tali fatti, occorre preliminarmente verificare se l'assemblea del 07.02.2023 sia stata correttamente tenuta.

L'art. 10 dello statuto prevede espressamente che *“I soci che intendono partecipare all'assemblea devono almeno tre giorni prima della data fissata per l'assemblea depositare presso la sede sociale, o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione, i propri titoli, al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare e a votare in assemblea”* (doc. 1 fasc. ricorrente).

La disposizione statutaria ricalca quanto previsto dall'art. 2370 c.c., così come modificato con il d. lgs. 27/2010: lo scopo del deposito dei certificati è quello di permettere una celere verifica che i soggetti che chiedono di partecipare all'assemblea ed alle conseguenti operazioni di voto siano effettivamente a ciò legittimati.

A prescindere dal fatto che un tale controllo formale non sia mai stato chiesto prima, all'assemblea del 7 febbraio è stato specificamente richiesto e sono risultati depositati i certificati solo di Federico Mancini e della stessa società.

Il curatore speciale della CMTM ed il ricorrente hanno sollevato dubbi circa la correttezza di tale deposito; tuttavia, allo stato non vi sono elementi per poter negare che il 3 febbraio, ossia tre giorni prima dell'assemblea, Federico Mancini abbia depositato i certificati presso la sede della CMCT.

L'eventuale assunzione a sommarie informazioni di Gianluca Tortorelli circa la corrispondenza del contenuto dei documenti inseriti nella cartellina verde con quelli consegnatagli risulta ultronea in questa fase del giudizio, perché di fatto in sede di assemblea sono stati rinvenuti solo i titoli di Federico Mancini e della società, né dal verbale risulta che gli altri soci abbiano dato indicazioni particolari per andare ad



N. R.G.

individuare dove fossero stati depositati i loro certificati. Quindi, le contestazioni in ordine alla tempestività del deposito rispetto all'assemblea appaiono irrilevanti.

Né appare decisiva la questione in ordine alle formalità della consegna stessa, giacché la disposizione statutaria richiede solo che i titoli siano depositati presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione, senza specificare alcuna ulteriore modalità, per cui quanto operato da Federico Mancini appare conforme alla legge ed allo statuto.

Quindi, si deve ritenere, allo stato, che l'assemblea sia stata validamente costituita.

Infine, l'art. 9 dello statuto richiede che *“L'assemblea ordinaria in seconda e in ogni ulteriore convocazione, fatta eccezione per l'approvazione del bilancio e la nomina e la revoca delle cariche sociali, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il settantasei per cento del capitale sociale”*.

Ciò significa che la determinazione dei *quorum* costitutivo e deliberativo per la seconda convocazione delle assemblee finalizzate alla nomina dell'organo amministrativo segue la regola generale stabilita dal codice civile ed, in particolare, l'art. 2368 prevede che l'assemblea è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

Questa disposizione statutaria denota la volontà dei soci, in tema di approvazione del bilancio e di nomina e revoca delle cariche sociali, di abdicare dai *quorum* rafforzati previsti per le altre deliberazioni, al fine di rendere le decisioni più agevoli.

Nel caso che ci occupa, emerge come, considerata validamente costituita l'assemblea del 07.02.2023 per i motivi già indicati, la delibera assembleare avrebbe potuto comunque essere presa anche in ipotesi di partecipazione al voto ed espressione di voto contrario da parte dei soci esclusi.

Supponendo di considerare valida la partecipazione di tutti i soci e quindi la presenza dell'intero capitale sociale, poiché la decisione avrebbe potuto prendersi con la sola maggioranza qualificata degli intervenuti, ossia con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 50% del capitale sociale, la delibera sarebbe stata ugualmente assunta.

Invero, le azioni di Federco Mancini (36,84%) e della società (21,32%) rappresentano il 58,16% del capitale sociale, a fronte del 41,84% di quello rappresentato dalle azioni dei soci esclusi.



N. R.G.



Ne deriva che anche in assenza della censurata condotta posta in essere da Federico Mancini, l'assemblea avrebbe comunque potuto assumere la stessa decisione.

Alla luce di quanto esposto, quindi, non si rinviene, allo stato, il *fumus boni iuris* nei termini prospettati dal ricorrente, in quanto la delibera non può dichiararsi:

- inesistente: l'assemblea è stata regolarmente convocata e costituita,
- nulla per illiceità dell'oggetto: l'oggetto della delibera, ossia la nomina della carica sociale, è del tutto lecito; parte ricorrente ha sostenuto che la delibera sia stata assunta sulla base di un'illecita influenza richiamando l'art. 2636 c.c. che, tuttavia, non trova conferma nello svolgimento dei fatti, poiché le condotte poste in essere non possono essere qualificate come atti simulati o fraudolenti;
- annullabile per difformità alla legge o allo statuto: come detto, prescindendo dalle consuetudini assunte dai soci, l'iter procedurale seguito è conforme alle disposizioni normative (artt. 2370 e 2371 c.c.) e statutarie (artt. 9 e 10 dello statuto);
- annullabile per conflitto di interessi: l'interesse della CMTM è quello di essere amministrata da un organo che persegua la realizzazione dell'oggetto sociale e la gestione dell'attività nel migliore dei modi, garantendo continuità e stabilità gestionale nei confronti di clienti e fornitori, e dagli atti Federico Mancini non risulta portatore di alcun interesse in conflitto con quello della società, non essendo emerse condotte confliggenti con questi obiettivi; invero, dalla disamina dei risultati raggiunti nel periodo febbraio – marzo 2023, richiesti dal collegio sindacale, è emerso continuità nella produzione e nella fornitura dei macchinari (doc. A.17 società).

Né tale valutazione si pone in contrasto con quanto esposto ai fini della revoca del curatore speciale, giacché mentre l'art. 78 c.p.c. si applica qualora si ravvisi una conflittualità tra la società ed il suo rappresentante, ossia l'amministratore, il conflitto di interessi di cui all'art. 2373 c.c. riguarda il rapporto fra socio e società, ossia quando il socio si trova nella condizione di essere portatore, di fronte ad una data deliberazione, di un duplice interesse: del suo interesse di socio e di un interesse esterno alla società.

Nel caso che ci occupa non si rinvencono, quindi, i presupposti applicativi di quest'ultima fattispecie, in quanto affinché una delibera sia annullabile per



N. R.G.

14



conflitto di interessi è altresì necessario che chi invoca l'esistenza del conflitto di interessi provi non solo che il suo voto sia stato determinante (c.d. prova di resistenza), ma anche che la delibera possa arrecare un danno alla società (cfr. *Cass. Civ. 15599/2000*), prova che nel caso di specie difetta, non essendo stato neanche allegato il pregiudizio che la società subirebbe dall'esecuzione della delibera impugnata;

- annullabile per abuso di minoranza: il ricorrente invoca tale istituto, di matrice giurisprudenziale, di cui tuttavia non si ravvisano i presupposti nel caso di specie. Il richiamato arresto di legittimità ha infatti ad oggetto l'utilizzo dello strumento di cui all'art. 2374 c.c., ossia la richiesta di rinvio da parte di soci di minoranza ed ha confermato quell'orientamento interpretativo che, valorizzando gli obblighi di buona fede e di correttezza sanciti dagli artt. 1175 e 1375 c.c., ha elaborato il principio generale secondo cui non è lecito abusare dei propri diritti per conseguire finalità sostanzialmente lesive di interessi di più ampia portata o derivanti da specifici accordi contrattuali, che trascendono quelle tutelate dalla norma (cfr. *Cass. civ. Sez. I, Sent. 12-12-2017, n. 29792*).

Anche la giurisprudenza di merito ha sottolineato che qualora venga eccepita la natura abusiva dell'esercizio, da parte della minoranza, delle prerogative statutarie riconosciutele, è onere della società dimostrare la strumentalità di siffatto esercizio e, quindi, di provare che la minoranza ha agito allo scopo di ledere diritti o interessi sociali dei soci di maggioranza o della società; rispetto a siffatta dimostrazione, ha valore indiziario il perseguimento, da parte dei soci di minoranza, di interessi extrasociali (cfr. *Tribunale di Milano, 10 novembre 2017*).

Nel caso di specie non sono però stati forniti elementi da cui ravvisare un abuso nell'esercizio del diritto, giacché la previsione dei *quorum* deliberativi è espressamente indicata nello statuto della società e Federico Mancini, come socio, ha operato in conformità allo stesso, né sono stati indicati quali interessi extrasociali la minoranza possa perseguire. Invero, il ricorrente adduce come tali la “conquista”, da parte di Federico, della gestione imprenditoriale di *CMTM*, ma si deve osservare come l'intervenuto fosse già presidente del c.d.a. sin dal luglio 2020. Inoltre, è la stessa disposizione statutaria a



prevedere che la CMTM possa essere amministrata da un amministratore unico o da un c.d.a..

Si deve rilevare, infine, come i due fratelli siano titolari delle medesime quote del capitale sociale (36,84%), di tal che appare difficile configurare una minoranza in capo solo ad uno di essi.

In considerazione di quanto ricostruito ed allo stato degli atti, dunque, si può ritenere che l'assemblea del 07.02.2023 sia stata validamente costituita e che siano stati ammessi alle operazioni di voto il socio Federico Mancini e la stessa CMTM in quanto sono risultati gli unici soci ad aver depositato i titoli azionari, conformemente alle disposizioni normative e statutarie; in ossequio quindi ai *quorum* richiesti dallo statuto, la deliberazione è stata assunta a maggioranza assoluta degli intervenuti, potendo i soci decidere di modificare la composizione dell'organo amministrativo.

Non si profila, pertanto, il pregiudizio paventato né i vizi ravvisati dal ricorrente rispetto alla situazione gestoria della CMTM.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

*

In considerazione della natura definitiva del presente provvedimento, deve farsi luogo a statuizione in punto di spese della presente procedura, in applicazione del combinato disposto dell'art. 669 *septies*, comma 2 c.p.c. e dell'art. 91 c.p.c..

In tal senso, il rigetto della domanda, in applicazione del principio della soccombenza, comporta che il ricorrente deve essere condannato a rimborsare le spese di lite, spese che vengono liquidate per come indicato in dispositivo, applicando i valori prossimi ai medi ed escludendo la fase istruttoria, tenuto conto dell'attività svolta e del valore della causa, sulla base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.

Rilevato che la nomina del curatore speciale è stata richiesta dal ricorrente, si ritiene di dover porre a suo carico le relative spese legali.

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, sezione imprese, in persona del Giudice dott.ssa Stefania Grasselli

revoca la nomina del curatore speciale;

rigetta il ricorso;



N. R.G.

condanna Antonio Mancini a rimborsare al nominato curatore speciale ed alla CMTM in persona del legale rappresentante *pro tempore* le spese di lite, che liquida per ciascuno in complessivi € 4.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Si comunichi.

Firenze, 2 maggio 2023

Il Giudice

dott.ssa Stefania Grasselli

Arbitrato in Italia

